



Roma, 26.1.2017

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 201700000680AG
Oggetto: Alternanza scuola-lavoro: indicazioni.
Circolare n. 10302

SS
5.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Alternanza scuola-lavoro: indicazioni.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte di alcuni Ordini provinciali, la Federazione ritiene opportuno fornire precisazioni ed indicazioni relativamente alla metodologia didattica dell'Alternanza scuola-lavoro.

Tale progetto formativo, obbligatorio per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori (anche nei licei), è una delle innovazioni più significative della L. n. 107/2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

In particolare, per quanto d'interesse, in base all'art. 1 del DLgs, 77/2005, come modificato dalla richiamata L. 107/2015, gli Ordini professionali e le imprese (e, quindi, anche le farmacie) possono sottoscrivere apposite convenzioni con le strutture scolastiche al fine di accogliere gli allievi presso la propria sede, in alternanza scuola-lavoro, a titolo gratuito.

I percorsi in alternanza devono essere progettati, attuati e verificati sulla base delle predette convenzioni e sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica.

Le convenzioni regolano anche i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e delle sicurezza dei partecipanti. In proposito, è importante precisare che l'alternanza-scuela lavoro è soggetta alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

E' comunque opportuno evidenziare che il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo non costituisce, in alcun modo, rapporto di lavoro. Tale periodo di apprendimento può invece essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare in relazione al quale trovano applicazione l'art. 18 della legge 196/1997 ed il relativo decreto attuativo (DM 142/1998).

Si evidenzia, inoltre, che la normativa in questione ha istituito presso le Camere di Commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro in cui sono reperibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili, nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.

Peraltro, come precisato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella Guida operativa per la scuola (disponibile al seguente link <http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf>), la mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto registro non preclude la possibilità, da parte dello stesso, di accogliere studenti per esperienze di alternanza.

Si suggerisce, infine, di visionare il seguente link del Ministero <http://www.istruzione.it/alternanza/accordi.shtml> in cui è presente la sezione relativa ai protocolli d'intesa stipulati dallo stesso Ministero con i vari enti ed imprese.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)